



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2013

Relazione del presidente dott. Saverio Corasaniti
sullo stato della Giustizia Amministrativa in Abruzzo

L'Aquila, 16 febbraio 2013

PRESENTAZIONE, SALUTI E RINGRAZIAMENTI

E' con viva soddisfazione che porgo a voi tutti, anche a nome dei colleghi, del Segretario generale e del personale, il più sincero benvenuto e ringraziamento per aver voluto essere presenti a questa cerimonia che si svolge quest'anno in un clima di austerità e sobrietà come previsto dal nostro Organo di autogoverno.

In un momento in cui il problema giustizia in generale è tornato ad essere una grande questione politica all'attenzione di tutti, in un momento in cui ferve un dibattito serrato che forse è destinato a coinvolgere i cardini del sistema Giustizia, queste manifestazioni si prestano, in una dinamica dialettica con i protagonisti del sistema stesso, ad interessanti spunti di approfondimento e di dibattito in ordine a tematiche nuove e di grande rilievo e costituiscono un'occasione pubblica di presa di coscienza della persistente crisi della giustizia e di pacata e seria riflessione sulle relative responsabilità, sulle necessarie misure di contenimento, sui principali aspetti attinenti alla funzionalità ed alla operatività dei tribunali, un confronto, cioè, sulle luci e sulle ombre anche della giustizia amministrativa, soprattutto in questa regione.

Quest'ultima giurisdizione ha subito negli ultimi anni incisivi cambiamenti con l'avvento, tra l'altro, della tutela risarcitoria dell'interesse legittimo ed il progressivo imporsi di un giudizio non più limitato al sindacato formale estrinseco sulla legittimità dell'atto amministrativo ma ormai esteso alla disamina della fondatezza della pretesa controversa.

Nessun altro sistema giuridico è stato, infatti, investito da trasformazioni ordinamentali pari a quelle che interessano il diritto amministrativo.

Da qui la necessità di luoghi e momenti di riflessione.

Dopo tale presentazione mi sia consentito, anzitutto, un grazie fuori dalle regole per questa città ferita, che evoca con immediatezza un passato ricco di cultura e di musica al quale gli abruzzesi e gli aquilani in particolare non intendono rinunciare.

Un particolare saluto e ringraziamento, poi, al rappresentante dell'organo di autogoverno presidente Cesare Mastrocola che ben conosce, quale mio predecessore, la realtà del tribunale.

Un pensiero affettuoso e riconoscente, poi, verso coloro che mi hanno preceduto ed in particolare, per fare qualche nome, al presidente Francesco Piroso - che era del mio paese di origine - e, fra i più recenti, ai presidenti Antonio Catoni e allo stesso Cesare Mastrocola, colleghi, che con la loro professionalità, signorilità ed il loro stile hanno impresso, unitamente a tutti gli altri presidenti e magistrati, una particolare impronta a questo ufficio.

Saluto il presidente della Sezione staccata di Pescara, Michele Eliantonio, così come gli altri due colleghi che compongono la Sezione stessa Dino Nazzaro e Massimiliano Balloriani.

Desidero anche esprimere una sentita gratitudine ai colleghi Elvio Antonelli, Paolo Passoni, Alberto Tramaglini e Maria Abbruzzese per il loro continuo e lodevole impegno nello studio dei molteplici e delicati ricorsi e per la rapidità della stesura e deposito delle decisioni.

Non posso neppure dimenticare l'intensa collaborazione fornita dagli impiegati con in testa il dinamico Segretario generale, dottor Pietro Giuseppe Venditti, ai quali noi magistrati siamo legati da sentimenti di stima e rispetto sostanziale.

Tutti questi funzionari condividono, infatti, il nostro quotidiano e solitario impegno civile al servizio del popolo italiano, nel cui nome esercitiamo la funzione giurisdizionale.

Per tale motivo e per la disponibilità da loro sempre dimostrata nei confronti dei legali e del pubblico desidero indicarli con nome e cognome: Mirella Colangelo, Rita Massaro, Maria Concetta Milone, Anna Ferrara, Scolastica Trombetta, Marisa De Santis, Maria D'Innocenzo, Giovanni Leone, Domenica Priore, Attilio Cervellino, Maurizio Centi, Maria Grazia Acciarito.

A tenere alta la dignità istituzionale del tribunale ha contribuito e contribuisce il pregevole livello delle doti tecniche e morali di voi avvocati dello Stato, dei vari enti e del libero Foro.

La vostra professionalità, i vostri apporti e stimoli contribuiscono al miglioramento del “servizio giustizia” in uno dei passaggi più delicati della storia recente dell’avvocatura e della magistratura italiana.

La stampa locale poi, ci segue con discrezione ed obiettività; riconosciamo questa sensibilità e professionalità e siamo disponibili a fornire dati e chiarimenti sul nostro lavoro consapevoli che i principi della trasparenza costituiscono, oggi, il valore essenziale di riferimento di ogni attività pubblica: non siamo in trincea e la verità emerge sempre dal confronto.

Senza poi dire che la collettività ha pieno diritto di conoscere come vengono spese le somme loro richieste con il prelievo fiscale.

TEMPESTIVITA' ED EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SUL CONTENZIOSO RECENTE: L'ESSENZIALITA' DELLA TUTELA CAUTELARE. I RICORSI PER L'OTTEMPERANZA E CONTRO IL SILENZIO - INADEMPIMENTO DELLA P.A..

Il livello di civiltà di uno Stato si misura, innanzi tutto, dal rispetto per la giustizia e da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente.

Ma la giustizia viene percepita soprattutto per come appare ed appare inefficace se tardiva e la giustizia ritardata è spesso una giustizia negata: quale processo giusto può essere quello palesemente irragionevole nella durata?

Il problema della durata dei processi è un tema che ritorna ed è da qui che occorre ripartire se si vuole il restauro del senso della legalità ed uno Stato più efficiente e più autorevole.

Per questo le istituzioni europee hanno più volte sollecitato le autorità italiane ad affrontare, al più alto livello politico, e risolvere in modo definitivo la predetta criticità elaborando un piano d'azione tale da rendere ottimale il funzionamento della giustizia (pilastro essenziale per la stessa sopravvivenza della democrazia) "condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona" (v., tra le più recenti, la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/ Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010). Ma tale piano di azione tarda a realizzarsi e la giustizia in generale rimane in una situazione di stagnazione che mal si concilia con lo Stato di diritto.

Se è questo il quadro globale della giustizia in Italia va, tuttavia, rilevato che i tempi della giustizia amministrativa, anche in questa regione, sono meno preoccupanti di quelli delle altre giurisdizioni.

La corsia preferenziale per certi settori e alcuni strumenti processuali introdotti dalla legge 205/2000 e dal d.lgs. n. 104/2010, hanno fatto sì che si possa dare, per il contenzioso amministrativo recente, una sentenza definitiva in primo grado in tempi ristretti; l'introduzione e l'utilizzo del sistema informatico si è dimostrato, poi, uno

strumento importante per la gestione del processo, per la produttività e per dare trasparenza e fruibilità al “servizio giustizia”.

I risultati della magistratura amministrativa si sono attestati negli ultimi anni su livelli elevati: gli incrementi, rispetto al passato, sono stati sensibili grazie all'eccellente produttività media per ogni singolo estensore.

La tempestività della nostra giustizia è, poi, ancora più soddisfacente per la tutela cautelare, dalla quale deriva un'anticipazione degli effetti del processo.

L'essenzialità della tutela cautelare ai fini della effettività della difesa giurisdizionale è stata più volte sostenuta dalla Corte Costituzionale.

Di fronte ad un arretrato per le controversie c.d. normali che rende tardiva la tutela nel merito, il ricorso alla tutela cautelare appare agli interessati come necessità, anche nella speranza di ottenere l'immediata definizione del merito in esito all'udienza cautelare (art. 60 c.p.a.).

Ecco perché questa fase del processo amministrativo, ampiamente modificata dal nuovo codice (artt. 55/62 c.p.a.) è oggetto di precipua attenzione oltre che dall'organo giudicante anche da parte degli avvocati.

La tutela cautelare si è dimostrata, quindi, un rimedio efficace e rapido, tale da compensare l'eventuale ritardo della sentenza nel merito.

Senza poi dire che la predetta legislazione, modificando in profondità lo spettro dei poteri cautelari del giudice amministrativo, ha aperto le porte alle misure atipiche e propulsive, sulla falsariga dell'art. 700 c.p.c., così superando la strettoia originaria della mera sospensione dei provvedimenti.

In tale contesto ben oltre la metà dei ricorsi contengono una domanda di sospensione del provvedimento impugnato o la richiesta di una misura idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito e, pertanto, un'ingente mole di lavoro si aggiunge all'attività dei magistrati.

Si può, pertanto, dire che la giustizia amministrativa deve una certa vitalità, oltre che ai nuovi strumenti del “giudizio immediato”, del rito abbreviato in materie determinate, del regime processuale speciale per il settore dei Lavori Pubblici (art. 119 e segg.c.p.a.),

anche e soprattutto alla giustizia cautelare, pure monocratica, ed ai suoi immediati risultati pratici.

Se è enorme il fenomeno delle misure cautelari invocate, altrettanto imponente, a fronte della renitenza delle pubbliche amministrazioni ad eseguire le sentenze e le ordinanze, è il numero dei giudizi di ottemperanza, altro mezzo fondamentale per il conseguimento di quell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale ha riconosciuta come dovuta.

In questo tribunale i giudizi di ottemperanza sia a sentenze del G.A. che del G.O. sono più che triplicati rispetto agli anni precedenti e difficoltà notevoli si hanno nella individuazione e nomina dei commissari ad acta.

Troppo alto è, anche, il numero dei ricorsi proposti avverso il silenzio – inadempimento della P.A..

Uno dei punti più critici riscontrabile nell'ambito dei rapporti tra gli enti pubblici e i privati cittadini è proprio quello concernente il comportamento inerte ed omissivo dei primi.

Tale condotta ed il ritardo da parte dell'amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni è ancora oggi un fenomeno patologico nonostante i ripetuti interventi legislativi e giurisprudenziali tesi ad imporre l'esercizio stesso entro precisi spazi temporali (art. 2 bis L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 69/2009), pena la risarcibilità del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza colpevole del termine di conclusione del procedimento.

Siffatto condivisibile orientamento trova la sua giustificazione, non solo nella profonda trasformazione che nell'ultimo ventennio ha riguardato la P.A. ed il suo rapporto con il cittadino, non più in posizione di sudditanza, ma anche con riferimento al predetto fenomeno dell'inerzia amministrativa ed, in alcuni casi, a veri e propri abusi.

L'ARRETRATO, LE CAUSE E LE RESPONSABILITA' DEL RITARDO. GLI SFORZI E RIMEDI PER RIDURLO.

Si è detto che la giustizia amministrativa ha ritrovato una certa vitalità relativamente alla definizione delle controversie più recenti e di quelle per le quali il legislatore ha imposto una corsia preferenziale.

Se ciò è vero è altresì indubbio che l'entusiasmo per quella che, a prima vista, poteva sembrare la ricetta miracolosa per assorbire i morsi della crisi si è fermato di fronte alla realtà dei fatti e cioè alla pendenza di oltre 500.000 ricorsi davanti ai vari tribunali amministrativi (2214 presso questo) ed al massiccio, contestuale pensionamento di circa 60 magistrati.

È questa dell'arretrato una crisi di sistema che viene da lontano; si può dire che esso si è formato sin dalla istituzione dei tribunali amministrativi, stante lo squilibrio originario tra la consistenza notevole di ricorsi in entrata ed il numero esiguo dei magistrati ed impiegati ad essi addetti.

Tra i fattori, anche attuali, di ritardo nella definizione dei giudizi più risalenti, oltre alla persistente insufficienza delle dotazioni organiche, va ricordata la previsione legislativa di corsie preferenziali per alcuni tipi di controversie: la c.d. giustizia a due velocità.

Altra causa del ritardo è la richiesta di rinvio dell'udienza, anche se giustificata, presentata quando è impossibile inserire nel ruolo un'altra causa, con conseguente giramento a vuoto del processo.

Costituiscono ulteriori fattori di ritardo: la mancata notifica dei ricorsi a tutte le parti, la non esibizione di atti e documenti; le verificazioni o consulenze tecniche d'ufficio ove necessarie; le sospensioni o interruzioni dei processi.

L'inversione di tendenza degli ultimi anni non ha, quindi, potuto portare ad una completa eliminazione delle pendenze meno recenti.

Tale problema resta ancora un tema di preoccupante attualità soprattutto per i tribunali

più grandi, in mancanza di risposte strategiche sul piano delle risorse umane, della razionalizzazione e semplificazione del c.d. ordinamento multilivello, della spettanza sicura della giurisdizione.

A proposito di tali scoraggianti appesantimenti dell'esercizio del diritto di difesa colgo l'occasione, per inciso, per esprimere una formale critica alla recente norma (co. 17 dell'art. unico della c.d. legge di stabilità) che prevede il pagamento del doppio del già pesante contributo unificato da parte del ricorrente soccombente in grado di appello: ne deriverà un non agevole accesso alla giustizia e, quindi, un sistema di tutela riservato a pochi.

Ciò premesso va rimarcato come negli ultimi anni poco si è fatto in ordine alla predetta semplificazione e per sopperire all'insufficienza degli organici.

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che si incontrano, oggi, per ottenere interventi legislativi straordinari.

Ma dopo i predetti pensionamenti l'esigenza di almeno un minimo incremento, soprattutto di magistrati, non è più dilazionabile se si vogliono evitare scadimenti del sistema, il perdurante aumento delle richieste risarcitorie ex c.d. "Legge Pinto", le ripetute condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la ingiusta posticipazione della decisione di vecchi ricorsi "fuori tempo massimo", rispetto ai più recenti per molti dei quali si è imposta una pronuncia "entro un tempo minimo".

Si è prima accennato alla responsabilità primaria della classe politica in ordine al nodo centrale del problema dei ritardi, quale conseguenza delle carenze organizzative diffuse. Ma in coscienza una qualche, seppur minima, responsabilità va ricercata anche all'interno della stessa magistratura, pure di quella amministrativa.

In un momento in cui c'è bisogno di "terzietà" e responsabilità, in un momento in cui monta sempre più il pericolo di un diffuso malessere sociale anche per le condizioni della giustizia e quindi in un momento in cui si chiede un servizio di giustizia e non un disservizio, la magistratura amministrativa non può totalmente autoassolversi trincerandosi dietro il comodo alibi dell'esclusiva imputabilità politica della disfunzione giudiziaria.

Solo ammettendo, con onestà, una qualche responsabilità interna si può sperare di recuperare credibilità e di riconquistare la fiducia dei cittadini.

Una svolta, per essere tale, prima di chiederla agli altri dobbiamo farla all'interno del sistema stesso facendo tutti la nostra parte, anche con una seria e pacata autocritica, soprattutto in ordine al vecchio ed attuale problema degli incarichi extraistituzionali dei magistrati. L'entità dell'arretrato esige, quindi, oltre che mirati interventi esterni, anche il contributo di noi tutti.

I DATI E LE MATERIE DEL CONTENZIOSO. LA PRODUTTIVITA' DEL TRIBUNALE.

Dopo l'esame delle questioni istituzionali e nella speranza di non annoiarvi eccessivamente mi soffermerò sui dati e sulle materie del contenzioso al fine di dare conto dell'attività svolta.

Anche per il 2012 si è potuto fornire, per le controversie più recenti, una risposta definitiva in tempi ragionevoli, aiutati in ciò dalla legge 205/ 2000, la quale, unitamente al nuovo Codice del processo amministrativo, si è dimostrata un'ottima legge: essa ha dotato il giudice di strumenti atti a rendere più sollecito lo svolgimento del giudizio.

In ordine al tasso di litigiosità si è registrata una lieve variazione in aumento rispetto all'anno 2011 e una più sensibile rispetto agli anni precedenti (815 ricorsi nel 2012; 794 nel 2011; 719 nel 2010).

Va rilevato che nel novero di tali ricorsi non è compresa la pesante, sensibile quota di ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi incidentali.

Quanto alla produttività, essa si attesta ad un ottimo livello.

Il tribunale ha emesso nel 2012 ben 1061 decisioni (1005 nel 2011) cui vanno aggiunte le numerose pronunce cautelari.

Una particolare attenzione si è continuato a dedicare alla individuazione dei ricorsi già ultradecennali ed oggi ultraquinquennali; si è provveduto alla sistematica fissazione in ogni udienza del maggior numero possibile di ricorsi meno recenti, ad incrementare la definizione alla medesima udienza di ricorsi identici, a definire quelli pendenti con decreti presidenziali decisori per riservare alle udienze i soli contenziosi effettivi, ad assegnare, quando possibile, al medesimo magistrato controversie omogenee.

Questo continuo e razionale *modus operandi* ha consentito di ridurre il fardello più vecchio del contenzioso (2187 ricorsi al 31 dicembre 2012; 2077 nel 2011) specie di quelli suscettibili di procedimenti risarcitori ex L. 89/2001.

Un impegno particolare ha, poi, richiesto l'esame dell'elevato numero di domande

cautelari (435 nel 2012 e cioè il 53% dei ricorsi depositati): esse vengono discusse con la massima tempestività.

Si è utilizzato, nella sede cautelare, l'articolo 9 della legge 205 del 2000 e l'art. 60 del d.lgs.104/2010 con la definizione nel merito delle controversie.

La stessa applicazione pratica di tale facoltà, considerata dal legislatore come uno strumento generale deflattivo del contenzioso, costituisce oggi il tratto distintivo e strategico del modo di procedere del giudice amministrativo.

Siamo intenzionati a continuare ad utilizzare la metodica della "sentenza c.d. abbreviata", apprezzata anche dagli avvocati, pur dovendosi precisare che sentenza breve non può significare sentenza sbrigativa.

In ordine alle materie oggetto di controversia va rilevato che al primo posto si colloca la materia dell'edilizia ed urbanistica con 210 ricorsi (205 nel 2011).

Il filone di tale contenzioso è riconducibile ai ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori dell'abusivismo edilizio e di diniego o rilascio di concessione edilizia, nonché ai ricorsi contro gli strumenti urbanistici e/o loro varianti.

È questa la materia nella quale si confrontano, da parte dell'Amministrazione locale, poteri di regolazione penetranti e, da parte del cittadino, interessi rilevanti.

Il secondo posto con 161 ricorsi (117 nel 2011) l'occupa la materia delle autorizzazioni e concessioni.

Al terzo e quarto posto si attestano, rispettivamente, i ricorsi relativi al servizio sanitario nazionale (66 nel 2012; 94 nel 2011) ed al pubblico impiego (52 nel 2012; 51 nel 2011).

Al quinto posto si colloca il settore degli appalti di lavori, con 47 ricorsi (53 nel 2011).

Si tratta di materia di estrema delicatezza dal punto di vista sia giuridico che degli interessi pubblici e privati coinvolti ed è per questo che i relativi ricorsi vengono definiti, ope legis, di regola, entro un breve arco temporale.

Occorre, però, considerare che la preferenza accordata a queste come ad altre cause, a seguito della dilatazione dei riti speciali, comporta un ulteriore rallentamento di altri giudizi di rito ordinario.

Al sesto e settimo posto nel contenzioso troviamo, rispettivamente, la materia

dell'istruzione (con 23 ricorsi nel 2012 e 18 nel 2011) e dell'ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari con 20 ricorsi (51 nel 2011).

Quelli indicati sono solo esempi della pluralità delle materie in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Dovrei citare, ancora e tra l'altro i ricorsi in materia di accesso (19 nel 2012; 16 nel 2011) e di ambiente (18 nel 2012 e 36 nel 2011).

I dati statistici sopra riferiti sono comunque indicativi del sostanziale raggiungimento del massimo livello di capacità produttiva dell'ufficio sotto organico, non più migliorabile con semplici accorgimenti organizzativi senza l'immissione di nuove risorse umane.

Sono indotto sinceramente a dire che il nostro tribunale ha prestato anche nel 2012 un servizio di giustizia al massimo del possibile e solo in parte col mio contributo avendo preso servizio nel settembre dello stesso anno: si è così riaffermata nei fatti la nostra dignità di giudici dell'Amministrazione.

I PROTAGONISTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. IL RUOLO DELL'AVVOCATO, DEL GIUDICE ED I LORO RAPPORTI.

A conclusione di questa mia analisi sulla situazione della giustizia amministrativa nel Paese ed in particolare in questo tribunale, desidero sottoporre alla riflessione del qualificato e paziente uditorio un tema, a mio avviso, di grande rilievo ed importanza.

Intendo riferirmi, senza alcuna pretesa di completezza, al ruolo dell'avvocato e del giudice nel nostro settore giurisdizionale e soprattutto al delicato problema dei loro rapporti, nella consapevolezza dell'alto comune magistero svolto da tali protagonisti del processo.

E' noto che il processo amministrativo è un giudizio di parti retto dal principio della domanda e nel quale il giudice adito non è legittimato ad accertare d'ufficio la legittimità o meno del provvedimento dell'Amministrazione intimata (*nemo iudex sine actore*) ma solo a verificare la fondatezza o l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, tramite un difensore.

Tale giudizio si instaura col ricorso nel quale vengono esposte direttamente al giudice le ragioni alla base della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato, motivi cui il giudice è vincolato.

L'ordinamento prevede che, salvo alcune deroghe (art. 23 c.p.a.), in ogni tipo di giudizio e, quindi, anche in quello amministrativo, le parti debbano farsi assistere da un avvocato (art. 22 c.p.a.) che deve dare garanzia di difesa.

Il cittadino che voglia tutelare le sue situazioni giuridiche deve scegliere l'avvocato come suo interlocutore di fiducia.

Quest'ultimo professionista è, quindi, essenziale all'esercizio della giurisdizione per la conoscenza della legge e per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi vantati nei confronti dei poteri pubblici.

Spesso si tratta di censurare provvedimenti amministrativi estremamente vari ed alcuni

di particolare delicatezza e di notevole impatto economico e/o sociale o che riguardano questioni in passato poco usuali.

A fronte di un contenzioso, quindi, sempre più complesso e nuovo e con aspetti peculiari, il compito dell'avvocato amministrativo non è, oggi, facile: sono aumentate le sue difficoltà e responsabilità.

La stessa figura e l'attività di tale professionista sono completamente diverse da quelle delineate dal Nigro prima degli anni novanta.

In passato era sufficiente la conoscenza del solo diritto amministrativo quale fonte di disciplina dell'amministrazione e del suo agire.

La successiva rivoluzione sostanziale del sistema amministrativo e processuale della giustizia amministrativa (adozione di modelli negoziali dell'azione amministrativa, la fissazione di criteri e regole procedurali tali da garantire un rapporto nuovo tra amministrazione e cittadini, e le ben conosciute e profonde innovazioni, introdotte dalla legge 205/2000 e dal d.lgs.104/2010, alla giurisdizione amministrativa ed all'antica struttura del processo amministrativo) ha sempre più imposto all'avvocato amministrativo il possesso di tecniche e capacità professionali tali da poter responsabilmente maneggiare e capire fonti normative spesso frammentarie, contraddittorie e confuse, quindi di difficile interpretazione.

Proprio ed anche per questo gli avvocati occupano, oggi, una posizione rilevante nell'amministrazione della giustizia amministrativa.

La estrema complessità del contesto legislativo comporta, pertanto, la necessità di un dialogo tra i protagonisti del processo e soprattutto tra l'avvocato e il giudice amministrativo che, nell'applicare ai casi concreti "la legge", deve risolvere lacune, sciogliere ambiguità.

Quello del dialogo è un compito delicato ma anche nobile, compito non difficile soprattutto nel giudizio amministrativo che non è un campo di aspra battaglia ma luogo di competizione leale tra le parti e di confronto costruttivo con il giudice, in un panorama generale di reciproca correttezza, dignità e decoro come si conviene all'altezza della funzione.

Senza poi dire che questi ultimi elementi contribuiscono a rafforzare, sempre più, quel clima di serenità di lavoro che è presupposto indispensabile per la svolgimento della delicata funzione difensiva e giudicante; funzioni che non potrebbero essere efficacemente espletate in un'atmosfera piena di tensioni e condizionamenti psicologici reciproci.

Ciò che deve caratterizzare, pertanto, la figura dell'avvocato amministrativo (e del giudice) non sono, quindi, solo le sue doti tecniche, che devono spaziare dal regime giuridico pubblicistico sostanziale e processuale a quello privatistico, ma anche le sue doti morali nel quadro, come rilevava il Nigro, "delle idealità e dei valori morali" in cui si inserisce la sua azione.

In conclusione il contesto che emerge da questa mia riflessione è che, in un sistema giudiziario indipendente e, si spera, più efficiente, solo la combinazione ed il connubio delle predette doti professionali e morali, solo il recupero di un'etica della responsabilità e della trasparenza dei comportamenti possono dare nuovo impulso per un salto di qualità nell'attività professionale e possono rafforzare nell'avvocato amministrativo la dignità che la stessa costituzione gli riconosce ed il ruolo che gli compete nell'amministrazione della giustizia.

Tutte le riflessioni sulle doti tecniche e morali e sulle responsabilità attuali dell'avvocato amministrativo valgono ancora di più per l'altro protagonista del processo e, cioè, per il giudice amministrativo.

Ciò in quanto egli deve, per ultimo, esprimere il punto di vista obiettivo dell'ordinamento nella molteplicità dei casi controversi portati al suo esame: ruolo non sempre facile, anzi spesso reso difficile ed impegnativo non solo dalla complessità fattuale (la legittimità o meno dell'azione amministrativa non può essere verificata se non previa accurata ricostruzione del fatto) ma anche dallo sviluppo del diritto comunitario e dal pullulare di fonti interne, primarie e secondarie, prive di sistematicità, che disciplinano la nostra P.A.. Il giudice amministrativo, non solo, al pari dell'avvocato, deve ricercare la norma ed interpretarla ma, spesso, deve individuarne la ratio, ricostruirla e, se del caso, colmarla per poter calare la sua decisione in ordine alla controversia.

E' in questa difficoltà - ma anche particolare capacità operativa -, in questa posizione di estremo garante della giustizia dell'amministrazione che deve scorgersi la specialità ma anche la responsabilità costituzionale del giudice amministrativo: responsabilità aggravata dalla "terzietà".

Tra i presupposti della giurisdizione assume, infatti, particolare importanza proprio la terzietà del giudice - principio che ha valenza costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione - in quanto una giurisdizione amministrata da un giudice "interessato" rappresenterebbe una contraddizione che snatura l'essenza stessa della giurisdizione.

Della terzietà c'è, quindi, particolarmente bisogno, un bisogno diverso da quello percepito nel passato, per cui si ritiene che un magistrato investito oggi della funzione giurisdizionale deve evitare di trovarsi coinvolto, pure marginalmente e/o episodicamente, in situazioni che possano far solo dubitare della sua terzietà.

Com'è stato puntualizzato tale connotazione implica che il giudice sia non solo "terzo e imparziale" ma che debba, per essere credibile, anche apparire tale: è questo, nella crisi dei tempi attuali, il punto di vista piuttosto diffuso in una opinione pubblica assetata di giustizia "giusta".

Solo in tale ideale situazione il giudice amministrativo, trovandosi dinanzi a sé, nel processo, due interessi contrastanti che sono sullo stesso piano, è capace di sostituirsi alle parti nel fissare l'assetto immodificabile del rapporto.

Ed è in questa particolare capacità, in questa attitudine ad esprimere ogni volta il punto di vista obiettivo dell'ordinamento (anche quando l'azione amministrativa, facendosi quasi norma, tende ad imporre le sue scelte soggettive, presentandole come necessarie per il bene generale), in questa posizione di estremo garante della giustizia intrinseca dell'amministrazione, che deve scorgersi la centralità ed importanza del giudice amministrativo.

Di tale giudice sono state, da sempre, proposte suggestive definizioni mirate a coglierne l'insopprimibile peculiarità.

Si è parlato così: di "giudice della complessità" in quanto impegnato a dirimere, spesso,

delicati e davvero complessi processi che riguardano una molteplicità di materie (Giovanni Pellegrino); di "giudice mite" per significare come la conflittualità esasperata con altri poteri, ovvero la spettacolarizzazione e la personalizzazione dei processi sono fenomeni estranei nell'attività degli organi di giustizia amministrativa; di "giudice solitario" per evidenziare il sostanziale isolamento e la staticità del lavoro del giudice amministrativo, impegnato quasi esclusivamente nell'attività di redazione di provvedimenti e con scarsi rapporti diretti con l'utenza.

Forse più propriamente potrebbe essere definito come un "giudice scomodo" proprio perché soggetto istituzionalmente deputato a sindacare l'esercizio della potestà pubblica.

In quanto tale il giudice amministrativo, nel momento in cui forma il suo giudizio, si muove in un terreno delicato e difficile perché si incontra con le esigenze del pubblico interesse, superiore a quello del privato, ma quando egli ha giudicato nulla più deve ostacolare il passo della giustizia, nulla più deve intralciare l'osservanza della sentenza ormai irrevocabile.

Solo in tale ottica c'è la ragion d'essere del giudice amministrativo e della sua credibilità nell'imporre, in attuazione dello Stato di diritto, il rispetto della legalità nell'agire pubblico. Diversamente il cittadino si sentirà sempre più abbandonato a se stesso ed incompreso. Nel ringraziarvi per l'attenzione e per la pazienza di avermi ascoltato, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2013.

L'Aquila 16 febbraio 2013.

Saverio Corasaniti

RASSEGNA DELLE PRONUNCE DI PARTICOLARE RILIEVO RESE NEL CORSO DELL'ANNO 2012

(a cura dei consiglieri Antonelli, Passoni, Tramaglini, Abbruzzese)

La seguente rassegna, senza pretese di completezza e condizionata da evidenti esigenze di selezione, intende fornire una significativa illustrazione delle problematiche affrontate dal TAR territoriale.

Di particolare rilievo sono sembrate le pronunce, di cui sotto si dà conto, in settori sensibili di comune interesse quali ambiente, caccia e paesaggio, contenzioso nei confronti delle Università e relativo al pubblico impiego, urbanistica ed espropriazioni, risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo e danno da ritardo, procedimenti speciali (ottemperanza, silenzio e accesso), oltre che relative a problematiche specifiche connesse al sisma aquilano del 6 aprile 2009.

I. AMBIENTE, CACCIA E PAESAGGIO.

I.1) TAR L'Aquila, 4 aprile 2012, n. 324 (est. Tramaglini) e 13 giugno 2012, n. 510 (est. Passoni)

Con le pronunce in rassegna il TAR ha annullato due distinte autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) concesse dalla Regione Abruzzo in relazione a importanti e discusse progettazioni di discariche rispettivamente ubicate nel Teramano (Comune di Notaresco) e nell'Aquilano (Comune di Gioia dei Marsi, a ridosso del Parco Nazionale d'Abruzzo).

Nel primo caso, il TAR ha affermato l'esigenza di valutare, in sede di procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, in applicazione del principio del "tempus regit actum", tutte le eventuali sopravvenienze, fattuali, giuridiche e normative, nella prospettiva di un esame completo e "attuale" di tutte le implicazioni di rilevanza ambientale; nel secondo, ha incentrato la disamina sulla natura sostanziale del piano di sorveglianza e controllo della discarica (con specifico riguardo alla tutela delle acque sotterranee), in presenza di indici significativi di fragilità del sito prescelto, richiedenti un più severo rispetto delle norme di garanzia e sicurezza imposte dalla legislazione di riferimento.

I.2) TAR L'Aquila 4 aprile 2012, n. 440 (est. Tramaglini)

La sentenza, resa in materia di impugnazione del calendario venatorio annuale, si pronuncia preliminarmente sull'utilità di una pronuncia di merito "in subiecta materia" pur essendo decorsa l'efficacia annuale del provvedimento regolatorio impugnato, affermandola sul rilievo della potenziale efficacia conformativa della pronuncia in prospettiva di future regolamentazioni.

Nel merito, affronta approfonditamente problematiche inerenti all'argomento, ritenendo la necessità di idonea e penetrante istruttoria su profili rilevanti nella specie ritenuta carente.

I.3) TAR L'Aquila, 5 aprile 2012, n. 231 (est. Abbruzzese)

Con la indicata pronuncia, il TAR ha escluso la legittimazione di una società di capitali a far valere, in sede di impugnazione dell'autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica, un interesse fondato su un generico diritto alla salute ovvero all'ambiente salubre, interesse che, per converso, può far capo esclusivamente agli individui-persone fisiche, titolari, al riguardo, di situazioni soggettive incompressibili.

I.4) TAR L'Aquila, 10 novembre 2012, n. 776 (est. Abbruzzese)

La sentenza si sofferma sulle condizioni per l'applicazione dell'art. 149 D.lgs. 42/2004 in tema di autorizzazione paesaggistica, concludendo che non è richiesta autorizzazione per gli interventi edilizi minori che non alterino lo stato dei luoghi.

Precisa la sentenza che alterazione rilevante, ai fini della detta disposizione, è solo quella che comporta la concreta "percepibilità" delle modificazioni dell'aspetto esteriore del bene tutelato allorché vi sia effettiva compromissione di questo con innovazioni incidenti sul suo valore o decoro architettonico ovvero sulle sue caratteristiche esteriori.

II. CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DELLE UNIVERSITA' E RELATIVO AL PUBBLICO IMPIEGO.

II.1) TAR L'Aquila, 30 aprile 2012, n. 293 (est. Passoni)

Con la pronuncia, il TAR ha censurato il "modus operandi" dell'Ateneo aquilano che aveva negato il nulla-osta al trasferimento di uno studente comunitario (dichiarato idoneo, ma non collocato in posizione utile nella sua graduatoria di riferimento) al corso di laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria a numero chiuso, ancorché presso la stessa Università fossero rimasti privi di copertura, per mancanza di domanda, posti riservati a cittadini extracomunitari, sufficienti (se messi a disposizione dei candidati comunitari) ad assicurare il "rientro" del ricorrente stesso fra i vincitori.

Il TAR ha ritenuto che, così facendo, l'Ateneo ha in sostanza operato una sorta di congelamento dell'offerta e della capacità formativa, precludendo l'ottimale utilizzo delle strutture e delle risorse a fondamento (costituzionalmente compatibile) del meccanismo del "numero chiuso" nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, precisando inoltre che, fra i diversi contingenti posti a concorso, non può istituirsi alcuna rigida separazione dovendosi aver riguardo all'offerta globale del sistema universitario.

L'indirizzo è stato ribadito in plurime pronunce cautelari e di merito.

II.2) TAR L'Aquila, 11 luglio 2012, n. 544 (est. Antonelli)

Nel contenzioso relativo ad un diniego di trasferimento che l'Università dell'Aquila aveva opposto ad una specializzanda che chiedeva di essere trasferita in altra università, il

TAR ha fissato il principio secondo cui, nella sussistenza di un regolamento che la stessa università dell'Aquila aveva adottato e che prevedeva, in ipotesi individuate e nel concorso di serie e documentate ragioni, la possibilità del trasferimento, l'Amministrazione, pur in presenza di atti successivi escludenti tale possibilità, non avrebbe potuto disapplicare la norma regolamentare.

II.3) TAR L'Aquila, 25 ottobre 2012, n. 703 (est. Abbruzzese)

Con la sentenza in rassegna, il TAR ha accolto il ricorso contro gli atti relativi alla selezione pubblica per il conferimento di assegni regionali di ricerca nella parte in cui non hanno escluso la controinteressata, coniuge di un ricercatore incardinato nello stesso dipartimento sede dell'attività dell'assegno di ricerca, ricomprendendo il rapporto di coniugio nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 30/12/2010, n. 240 pur in carenza di espressa previsione normativa.

II.4) TAR L'Aquila, 20 luglio 2012, n. 492 (est. Antonelli)

Con la sentenza in rassegna (in una controversia che vedeva contrapposti alcuni dipendenti alla provincia di Teramo e in ordine alla quale era intervenuta la Corte dei Conti che, in via meramente incidentale, aveva rilevato l'impossibilità di rimborsare le spese processuali sostenute dai dipendenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti al servizio e dichiarati assolti), il TAR ha sostenuto che la Provincia non dovrebbe dovuto basarsi su meri opinamenti della Corte, non confluiti in alcun giudicato sul punto, e non avrebbe dovuto agire secondo i ritenuti "desiderata" della Corte stessa, ma avrebbe dovuto operare secondo legge, conformemente a quanto risultante dal procedimento, non procedendo al recupero delle somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso.

III. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI.

III.1) TAR L'Aquila, 15 marzo 2012, n. 168 (est. Abbruzzese)

Il TAR, richiamando principi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di esercizio del potere espropriativo, ha ribadito l'impossibilità per la P.A. di continuare a detenere un bene privato se non in forza di provvedimenti validi ed efficaci, con il conseguente obbligo di restituzione ai proprietari se non venga positivamente in essere altro titolo di legittima detenzione.

III.2) TAR L'Aquila, 24 ottobre 2012, n. 808 (est. Antonelli)

Nella pronuncia in esame, in una controversia che vedeva contrapposti un privato che intendeva realizzare un intervento edilizio in zona PEEP su area ottenuta in permuta dal Comune (che dunque non aveva sostenuto costi per l'espropriazione dell'area), il TAR ha affermato il principio secondo cui il rimborso dei costi reali delle opere di

urbanizzazione realizzate dal Comune (ex art. 5 L. n. 865/1971) è previsto solo come componente del prezzo di cessione di proprietà o di concessione in diritto di superficie di un lotto PEEP, ma non come contributo per il rilascio della concessione edilizia.

Nel caso di specie, il Comune, non avendo sopportato alcun costo per l'acquisizione dell'area ceduta al privato, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, avrebbe dovuto applicare le ordinarie tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale in via generale per le zone residenziali, senza tener conto delle spese concretamente sopportate con riguardo all'intera zona PEEP.

IV. RISARCIMENTO DEL DANNO DA LESIONE DI INTERESSE LEGITTIMO E DANNO DA RITARDO.

IV.1) TAR L'Aquila, 4 maggio 2012, n. 308 (est. Abbruzzese)

Il TAR ha affrontato la questione dei rapporti tra tutela impugnatoria e tutela risarcitoria, analizzando in particolare la condotta del danneggiato ai fini della minimizzazione del danno imputato all'Amministrazione in linea con il disposto dell'art. 1227 C.C. e dell'indirizzo delineato dalla Adunanza plenaria n. 3/2011.

In particolare il TAR ha precisato che anche la proposizione della domanda di annullamento può non essere sufficiente a ritenere la diligenza della condotta del creditore ove questi non si attivi (tempestivamente) per ottenere tutela cautelare (anche a mezzo di misura monocratica), potenzialmente idonea ad eliminare del tutto gli effetti dannosi del provvedimento illegittimo, ovvero per incardinare il ricorso impugnatorio in tempi compatibili con la richiesta di tutela urgente.

IV.2) TAR L'Aquila, 10 novembre 2012, n. 768 (est. Passoni)

Proseguendo sul solco tracciato dalla propria sentenza-pilota n. 548/2011 (est. Abbruzzese), il TAR ha riconosciuto a carico del Comune dell'Aquila il danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990 e 30, comma 5, c.p.a., in relazione alla mancata ripianificazione civica di una zona rimasta priva di destinazione urbanistica per effetto della intervenuta decadenza di vincoli a carattere espropriativo.

In particolare, non è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del danno la mancata formalizzazione di una concludente risposta sull'istanza (satisfattiva del bene della vita azionato con separato giudizio "contra silentium"), sul rilievo che il danno da ritardo si caratterizza proprio per afferire alla violazione dei termini del procedimento, a prescindere dalla spettanza o dall'avvenuto riconoscimento del bene della vita richiesto con l'istanza rimasta inevasa o tardivamente riscontrata.

Quanto alla concreta sussistenza di un danno ingiusto, si è precisato che "ogni ritardo nella emanazione di atti necessari nel corso della procedura costituisce danno in quanto osta alla effettiva disponibilità del bene" e che è proprio l'inerzia regolatoria a recare sempre e comunque un pregiudizio al proprietario, tenuto conto che la rinormazione urbanistica del fondo di proprietà comporterebbe in ogni caso un vantaggio patrimoniale

anche in ipotesi di rinnovazione del vincolo (compensata dalla necessaria previsione di indennizzo a termini della sentenza Corte Cost. n. 179/09).

Circa la quantificazione del danno, sono stati individuati parametri certi con ricorso alla procedura prevista dall'art. 34, comma 4 del c.p.a., individuati in relazione ai benefici conseguibili dal ricorrente durante i mesi di inerzia amministrativa qualificata perpetrata dagli Enti dopo la scadenza del termine per provvedere, con specifico riguardo ai mancati introiti derivanti dallo sfruttamento dei terreni conforme alla destinazione più probabile (con riferimento alle rendite normali di suoli consimili, come risultante da dati pubblici ed ufficiali in ambito provinciale), equitativamente ridotti in ragione della incertezza dei contenuti finali delle determinazioni regolatorie ancora "in itinere".

V. PROCEDIMENTI SPECIALI (OTTEMPERANZA, SILENZIO, ACCESSO)

V.1) TAR L'Aquila, 23 maggio 2012, n. 622 (est. Antonelli)

La sentenza, in sede di esecuzione del giudicato (nella fattispecie alcune aziende di trasporto pubblico locale rivendicavano nei confronti della Regione Abruzzo contributi relativi alle percorrenze effettuate), afferma che, ove il giudicato lasci spazio di discrezionalità in capo all'Amministrazione (in ordine ai criteri e alle modalità con le quali adempiere), il provvedimento adottato dall'Amministrazione non può ritenersi elusivo sol perché non soddisfi integralmente le pretese avanzate in ricorso, purché non palesemente illogico e irragionevole.

V.2) TAR L'Aquila, 26 settembre 2012 n. 819 (est. Tramaglino)

La sentenza prende posizione sull'ammissibilità di un ricorso per ottemperanza ad un decreto cautelare reso dal Giudice ordinario ex art. 700 c.p.c., sul rilievo della sostanziale riconducibilità di siffatto genere di provvedimenti giurisdizionali tra quelli potenzialmente stabilizzati, e dunque definitivi, alla stregua di quanto disposto dall'art. 702-quater c.p.c., che equipara il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non impugnato ai provvedimenti suscettibili di passaggio in giudicato agli effetti di cui all'art. 2909 C.C.

V.3) TAR L'Aquila, 12 luglio 2012, n. 467 (est. Passoni)

Il Tribunale ha riconosciuto accessibile la documentazione sui rischi dell'amianto (detenuta da ente pubblico datoriale e richiesta dal singolo lavoratore) anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 50 comma 1 e comma 4 del D.lgs. n.81 del 2008, secondo cui (solo) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell'espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a "...ricevere informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi".

E' pervenuto a tale conclusione richiamando la "portata generalizzata" della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali, applicabili solo ove al contrario compatibili con il rispetto delle

garanzie assicurate dagli artt. 22 e segg. L. n. 241/1990, tenuto anche conto della nuova accezione di trasparenza introdotta dall'art. 11 del D.lgs. n.150 del 2009 da intendere ormai come "accessibilità totale" di ogni informazione concernente l'organizzazione amministrativa (ivi comprese, dunque, le notizie sulla salubrità e l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, dovendosi ritenere quest'ultima direttamente riferita al buon andamento dell'amministrazione rappresentato dall'ottimale rendimento del lavoratore).

In ogni caso, la richiesta "ad exhibendum" non potrebbe disattendersi in quanto comunque riconducibile al "genus" dell'informazione ambientale disciplinata dal D.Lgs. n.195 del 2005, destinata ad essere resa a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

V.4) TAR L'Aquila, 6 ottobre 2012 n. 637 (est. Passoni)

La sentenza puntualizza i limiti di ammissibilità del giudizio "contra silentium" promossa da un singolo laboratorio di analisi per far valere l'inerzia dell'organo competente (Regione o, come nel caso di specie, Commissario straordinario), nell'esercizio dell'attività autoritativa di pianificazione dei tetti di spesa previsti dalla legge (art. 32, L. 27 dicembre 1997, n. 449) per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate, individuando il dies a quo per il doveroso esercizio dell'attività di pianificazione dei tetti di spesa in quello di emanazione della delibera CIPE di assegnazione definitiva dei fondi per ciascuna Regione (che deve intervenire al più tardi entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento), ferma la potestà della Regione di intervenire con determinazioni provvisorie in attesa della esatta quantificazione della provvista finanziaria decisa dal CIPE.

VI. PROBLEMATICHE CONNESSE AL SISMA AQUILANO DEL 6 APRILE 2009

VI.1) TAR L'Aquila, 12 settembre 2012, n. 555 (est. Abbruzzese) e 26 settembre 2012, n. 877 (est. Tramaglino)

Con le sentenze in commento, il TAR prende posizione sulla natura giuridica dei consorzi obbligatori individuati dall'O.P.C.M. n. 3820 del 12.11.2009, art. 7 con la funzione di gestire in maniera unitaria la riparazione ovvero ricostruzione degli aggregati costituenti, comprendenti gli immobili che fanno capo ai soggetti consorziati.

Il TAR attribuisce a tali consorzi natura privatistica, sul rilievo che essi hanno l'unico scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici compresi nell'aggregato.

Alla stregua di tale ricostruzione, mentre spetta alla giurisdizione dell'A.G.O. deliberare sull'eccezione di nullità dell'atto di costituzione del consorzio, trattandosi di atto di natura privatistica, il giudice amministrativo non può sindacare la eventuale illegittimità degli atti di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione dei lavori, trattandosi di

vicende di matrice e regolamentazione interamente privatistica; inoltre i consorzi, in quanto soggetti privati, non sono assoggettati alla normativa sull'accesso agli atti amministrativi richiesto da impresa interessata all'affidamento dei lavori di ricostruzione degli edifici componenti l'aggregato e facenti capo al consorzio.

VI.2) TAR L'Aquila, 29 settembre 2012, n. 598 e 15 ottobre 2012, n. 679 (est. Passoni)




Le sentenze in rassegna, conformi a plurime altre in termini, individuano il soggetto tenuto alla definizione del procedimento di ammissione al contributo per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 nel Comune, da intendersi come il "dominus" dell'istruttoria e del provvedimento finale, spettando allo stesso di regolare, sollecitare e, ove il caso, di surrogare l'apporto tecnico delle strutture ausiliarie incaricate in tempi accettabili e compatibili con la durata del procedimento normativamente fissata.

La mancata pronuncia nel termine si configura come silenzio-rifiuto e legittima la proposizione della speciale azione "contra silentium".


VI.3) TAR L'Aquila, 13 giugno 2012, n. 695 (est. Tramaglino)

La pronuncia si interroga sulla natura giuridica della situazione soggettiva relativa alla pretesa alla corresponsione del contributo per l'acquisto di abitazione sostitutiva dell'immobile di proprietà danneggiato dal sisma, come riconosciuto dalle pertinenti ordinanze commissariali regolanti l'istituto, concludendo che, in mancanza di alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione, la detta situazione non può che qualificarsi come diritto soggettivo, come tale estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo.


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI SINTESI DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE



— Rapporto percentuale tra ricorsi complessivamente depositati e ricorsi con istanza di sospensione





DISTRIBUZIONE RICORSI PER PRINCIPALI MATERIE RELATIVE AGLI ULTIMI DUE ANNI



LA TUTELA CAUTELARE MONOCRATICA

■ Misure cautelari monocratiche ■ Accolte ■ Respinte





PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL'ANNO 2012

FASE CAUTELARE		
DECRETI CAUTELARI	44	
ORDINANZA DI SOSPENSIONE	342	
ORDINANZE COLLEGLIALI	164	
ORDINANZE e DECRETI PRESIDENZIALI	14	
ORDINANZE (<i>Dispositivi</i>)	2	
TOTALE	566	566
MERITO		
SENTENZE	725	
SENTENZE (<i>Dispositivi</i>)	6	
DECRETI DECISORI	62	
DECRETI INGIUNTIVI	1	
DECRETI COLLEGLIALI	6	
TOTALE	800	800
TOTALE GENERALE		1366

DECISIONE PER ESITO ADOTTATE NELL'ULTIMO BIENNIO

<i>DECISIONI PUBBLICATE</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>INTERLOCOTORIE</i>	<i>17</i>	<i>11</i>
<i>DIFETTO DI GIURISDIZIONE</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
<i>INCOMPETENZA</i>	<i>4</i>	<i>11</i>
<i>IRRICEVIBILITA'</i>	<i>4</i>	<i>9</i>
<i>INAMMISSIBILITA'</i>	<i>47</i>	<i>45</i>
<i>CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IMPROCEDIBILITA'</i>	<i>206</i>	<i>165</i>
<i>RINUNZIA</i>	<i>2</i>	<i>7</i>
<i>PERENZIONE</i>	<i>173</i>	<i>54</i>
<i>INTERRUZIONE</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>ESTINZIONE</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>ACCOGLIMENTO</i>	<i>233</i>	<i>324</i>
<i>RIGETTO</i>	<i>241</i>	<i>291</i>
<i>ALTRE</i>	<i>62</i>	<i>130</i>
<i>TOTALE</i>	<i>1005</i>	<i>1061</i>